

FAQ

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO VIE DI ESODO PRESSO IL COMPLESSO DI INGEGNERIA CIVILE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA.
Codice C.U.P. C96E11001090005 – Codice C.I.G. 6874761040**

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.

COMUNICAZIONE N. 5 (Aggiornamento alla data del 14.12.2016)

DOMANDA	RISPOSTA
Con la presente a chiedere se sul modello DGUE, in caso di volontà di subappalto, deve essere indicata la terna di subappaltatori.	Si precisa che, ai sensi dell'art. 105, comma 6 D. Lgs. n. 50/2016, l'indicazione della terna di subappaltatori è obbligatoria solamente qualora l'appalto sia di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35. Nel presente appalto, trattandosi di gara sotto soglia, non è pertanto obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori.

COMUNICAZIONE N. 6 (Aggiornamento alla data del 14.12.2016)

DOMANDA	RISPOSTA
la scrivente impresa dovendo partecipare in ATI come mandate di un raggruppamento d'impres e trovandosi in concordato preventivo con continuità aziendale deve ricorrere necessariamente all'istituto di avvalimento anche se in possesso della cat. OS18A, chiede quindi conferma della seguente partecipazione: - la scrivente impresa XXX trovandosi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di XXXX provvedimento attività giudiziaria n. XXXX emesso dal tribunale di XXXX il XXXXXX, data iscrizione procedura: XXXXXX; data omologazione: XXXXXX; data provvedimento: XXXX, CHIEDE, per una corretta partecipazione alla procedura di gara, se la documentazione da produrre, oltre a quella richiesta dal bando, deve essere quella indicata dal citato regio, ovvero: a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà	I riferimenti ai punti a.1 e a.2 contenuti nel quesito, sono superati dall'art. 110 comma III e ss. del nuovo codice il quale prescrive che è necessario avere l'autorizzazione del giudice delegato sentita l'ANAC. Il succitato articolo 110 D. Lgs. 50/2016 dispone, infatti, che: <i>1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.</i> <i>2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.</i> <i>3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:</i> <i>a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;</i> <i>b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.</i>

<p>subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;</p> <p>a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:</p> <p>1) ►attesta in capo all'impresa ausiliaria, l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dei requisiti e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;</p> <p>2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;</p> <p>3) ►attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.89 c. 7 del Codice;</p> <p>a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.</p>	<p>4. <i>L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.</i></p> <p>5. <i>L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;</i></p> <p><i>b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.</i></p> <p>6. <i>Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.</i></p> <p>Inoltre, trattandosi di bene culturale non è consentito l'avvalimento.</p>
--	--

COMUNICAZIONE N. 7 (Aggiornamento alla data del 14.12.2016)

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Premesso che la scrivente, è qualificata nella categoria prevalente "OG2 IVbis" ed il direttore tecnico coincide con il legale rappresentante poichè è iscritta all'albo Nazionale dei Costruttori (che si allega) dal 13 Novembre 1986; la scrivente parteciperà in ATI, poichè non in possesso delle categorie "OS18-A" e "OS18-B" chiede alla S.V. il seguente quesito: È possibile partecipare alle gare in oggetto anche se non sono presenti soggetti in possesso di qualifica di restauratore di beni culturali e di soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura?</p>	<p>Si richiama l'art. 2.2, secondo periodo, pag. 3, del Disciplinare di Gara, il quale statuisce che "si applica inoltre l'articolo 216, comma 19 del Codice, il quale dispone che "fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 248 e 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". L'art. 248, comma 5, D.P.R. 207/2010 in particolare, statuisce che "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a <u>soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura</u>". Il Direttore Tecnico dell'operatore</p>

	<p><i>economico, pertanto, dovrà possedere uno dei predetti titoli. In caso di RTI da costituirsi, si ritiene sufficiente che un soggetto qualsiasi delle ditte partecipanti al raggruppamento abbia tale qualifica”.</i></p> <p>Alla luce di quanto indicato, il possesso della Laurea in conservazione di beni culturali o in architettura è un requisito necessario richiesto dalla norma per poter partecipare alla procedura in oggetto; pertanto, qualsiasi altra abilitazione non può essere considerata equivalente.</p>
--	--

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Enrico D'Este

